



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI

V.LE DONATO BRAMANTE N. 3/D - 05100 TERNI - Telefono 0744306292 - Fax 0744306292 E-Mail :
ordfarmtr@tiscalinet.it - ordinefarmacistitr@pec.fofi.it sito: <http://www.fofi.it/ordfarmacistitr>

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI: 9.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Per iscriversi all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni bisogna presentare **domanda di iscrizione** compilando l'apposito **modulo da ritirare in segreteria oppure si può scaricare dal nostro sito <https://www.ordinefarmacistiterni.com/>** L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine.

Al momento della consegna della domanda di iscrizione si dovrà allegare:

- una **marca da bollo da € 16,00** che verrà applicata sulla domanda presso gli uffici dell'Ordine;
- **ricevuta del pagamento della Tassa di Concessione Governativa:** versamento di **€ 168,00** da effettuare sugli appositi bollettini di c/c postale (**c/c 8003** intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative; come codice tariffa indicare "8617", in base a quanto esplicito sul retro del bollettino; come "tipo di versamento" sbarrare "rilascio"; causale: tassa iscrizione Albo Professionale dei Farmacisti).
- **copia non autenticata** certificato di laurea (**obbligatorio**) e di abilitazione (**non obbligatorio** perché si autocertifica nella domanda di iscrizione);
- **2 fotografie** formato tessera;
- **documento d'identità** valido (fotocopia);
- tesserino del **codice fiscale** (fotocopia tessera sanitaria);
- Quota d'iscrizione: All'atto dell'iscrizione vanno versate alla Segreteria dell'Ordine:
€ 51,65 Tassa "una tantum" prima iscrizione
€ 115,00 Quota annuale d'iscrizione all'Ordine comprensive di € 41,80 che l'Ordine provvede a versare alla FOFI.
€ 166,65 Totale

ENPAF

L'iscrizione all'Albo Professionale comporta l'iscrizione d'ufficio all'ENPAF, ente previdenziale, per maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo non frazionabile, **obbligatorio** per tutti gli iscritti e per l'intera annualità, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l'iscrizione o la cancellazione. L'importo annuo per il 2023 è di € 5.041,00 (assistenza e maternità incluse). Il primo anno si versano una tantum anche € 52,00 di quota d'iscrizione non dovute da chi opta per la Solidarietà. Di tale contributo può essere chiesta la **riduzione** del 33,33% (euro 3.374,00), del 50% (euro 2.540,00) e dell'85% (euro 789,00), maturando così una pensione proporzionata all'importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:

- lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (riduzione dell'85% o del 50% o del 33,33% con scelta assolutamente discrezionale);
- disoccupato involontario con iscrizione al Centro per l'Impiego (riduzione massimo per 5 anni);
- non esercitante la professione di farmacista (riduzione al massimo del 50%);
- pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (riduzione dell'85% o del 50% o del 33,33% con scelta assolutamente discrezionale).

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente o disoccupato involontario, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "**Contributo di solidarietà**" che è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito, pari a € 189,00 per dipendenti e € 89,00 per disoccupati.

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà va redatta su apposito modulo da ritirare presso la Segreteria dell'Ordine o scaricare dal sito Enpaf e da inviare per raccomandata a.r. all'ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma) o tramite PEC. Maggiori informazioni e Moduli sul sito www.enpaf.it.

non hanno diritto alla riduzione del contributo Enpaf: • i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private, • i collaboratori di impresa familiare, • in genere tutti gli associati agli utili della farmacia, • chi svolge [attività professionale](#) per la quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

E C M: Educazione Continua in Medicina

Per i nuovi iscritti all'Albo l'obbligo dell'aggiornamento professionale e del conseguimento dei crediti ECM, decorre dall'anno successivo a quello d'iscrizione. I crediti conseguiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, ma si perdono.